

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater**
N. 11

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **GAVA**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DI

VITTORIO SGARBI

(deputato all'epoca dei fatti)

pendente presso il tribunale di Roma
(proc. n. 48128/04 RGNR)

Presentata alla Presidenza il 2 aprile 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Vittorio SGARBI, deputato all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 48 128/04 N RGNR-Roma.

Il procedimento trae origine da una querela sporta dall'on. Giuliano Urbani, all'epoca dei fatti ministro per i beni e le attività culturali, a motivo di alcune dichiarazioni dello Sgarbi rese nel corso della trasmissione televisiva *Report* in onda il 4 aprile 2004. Per come risulta dal capo d'imputazione, l'allora deputato Vittorio Sgarbi avrebbe affermato, tra l'altro, quanto segue: «*Probabilmente sono però una consuetudine, cioè l'idea di finanziare amici o parenti o di utilizzare il denaro pubblico per consentire alla propria amante di affermarsi, che è esattamente quello che io ho denunciato per primo e poi si è verificato sulle carte che ha fatto nientemeno che il ministro della cultura Urbani, il quale dopo anni di astinenza — sua dal punto di vista sessuale, della sua partner, da un punto di vista dei finanziamenti — ha realizzato la quadratura del cerchio: lui ha soddisfatto le sue esigenze sessuali e lei ha ritrovato i finanziamenti. Mi pare che il nesso tra le due cose sia talmente perverso... questa cosa ho indicato non per mia invenzione, ma attraverso dei documenti che sono stati forniti da un parlamentare della maggioranza, che è nientemeno che Gabriella Carlucci, la quale aveva i documenti con l'indicazione di cifre a firma che erano stati finanziati dal ministero e prodotti dall'amante del ministro, la quale non prendeva finanziamenti dai tempi di Craxi*».

La difesa di Sgarbi ha eccepito in giudizio l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4, della legge n. 140 del 2003, ma il giudice precedente non l'ha accolta. Oltre a ciò, Vittorio Sgarbi per-

sonalmente ha chiesto una deliberazione al Presidente della Camera, che ha deferito gli atti alla Giunta.

La Giunta ha iniziato e concluso l'esame la domanda nella seduta del 1° aprile 2009. L'interessato, pur ritualmente invitato a comparire innanzi alla Giunta, non si è avvalso di tale facoltà. I componenti hanno avuto la possibilità di consultare gli atti del procedimento.

Nel merito, la Giunta non deve evidentemente indagare sulle procedure per cui la *Sintra film* e la *Titania* (asseritamente riconducibili alla signora Ida Di Benedetto — soggetto cui Vittorio Sgarbi si è riferito) hanno ricevuto finanziamenti dal Ministero per i beni e le attività culturali. Se vi fossero state irregolarità o illeciti l'allora deputato Sgarbi avrebbe ben potuto presentare atti ispettivi e di censura al Ministro come spetta a ogni parlamentare. Ove avesse avuto prove documentali, le avrebbe potute produrre alla magistratura. Ciò che evidentemente l'ordinamento non può consentire è la mera denigrazione senza prove e al di fuori dei canali istituzionali di denuncia degli illeciti. Inoltre, i criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare che la Giunta ha approvato il 14 gennaio 2009 escludono l'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità di fronte a espressioni gratuitamente volgari e sconvenienti tali per cui non sarebbero consentite neanche nelle formali sedi parlamentari, ai sensi degli articoli 89 e 139-bis del Regolamento della Camera.

Nel corso dell'esame si è anche ricordato che, in ordine alla stessa vicenda, nella XIV legislatura, la Giunta prima e l'Assemblea poi affrontarono un altro caso che opponeva Sgarbi a Ida Di Benedetto. In quell'occasione, la Giunta propose all'Assemblea la sindacabilità, con relazione di Aurelio Gironda Veraldi,

allora rappresentante del Gruppo di Alleanza Nazionale presso il collegio referente. Nella sua relazione (doc. IV-ter, n. 14-A XIV legislatura) egli, tra l'altro, scrisse che « *a parte tuttavia giudizi che possono suonare moralistici, è risultato decisivo per la grande maggioranza dei componenti intervenuti nella Giunta che tali espressioni appaiono totalmente gratuite, giacché non sono corredate o sostenute da visibili agganci con l'attività politico-parlamentare di chi le ha pronunciate... le affermazioni del deputato Sgarbi sono di pesantezza inusuale. Simili espressioni e universi semantici sono certamente fuori dell'ambito consentito nelle*

formali sedi parlamentari ». La Giunta propose quindi all'Assemblea la sindacabilità nei confronti del deputato Sgarbi, proposta che fu accolta. Per il presente caso la Giunta non ha motivo alcuno di discostarsi dal precedente sopra richiamato.

Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti ascritti a Vittorio Sgarbi non concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di deputato all'epoca dei fatti.

Fabio GAVA, *Relatore*